

Normativa e prassi

# Non abusiva la scissione parziale asimmetrica di una Snc immobiliare

12 Ottobre 2018

In base all'analisi dell'Agenzia, l'operazione che si intende attuare per superare i conflitti fra i soci non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito

Thumbnail  
Image not found or type unknown

La scissione parziale di una società in nome collettivo a favore di quattro società a responsabilità limitata di nuova costituzione (ognuna interamente partecipata da ciascun socio), alle quali sarà assegnato il compendio immobiliare, non è da considerare abusiva.

È la valutazione fornita con la [risposta 36/2018](#) a un'istanza di interpello.

## Il quesito

Una società in nome collettivo che svolge l'attività di gestione immobiliare di un condominio di proprietà e i relativi quattro soci hanno chiesto all'Agenzia un parere sull'eventuale carattere abusivo, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di registro, dell'operazione di scissione che intendono effettuare.

Nello specifico, l'operazione consiste in una scissione parziale asimmetrica non proporzionale, a seguito della quale l'intero comparto immobiliare della società, a eccezione delle unità commerciali, per le quali non sono sorte controversie tra i soci, sarà assegnato a quattro società a responsabilità limitata unipersonali di nuova costituzione, ciascuna delle quali sarà partecipata da ogni socio.

Nell'istanza si precisa che i lotti immobiliari da attribuire alle società beneficiarie saranno formati perseguendo il fine della massima omogeneità sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, ottenibile in quanto le porzioni immobiliari hanno caratteristiche sostanzialmente analoghe.

La prospettata operazione di scissione non prevede, quindi, la corresponsione di conguagli in denaro, attesa l'equivalenza dei valori economici delle società beneficiarie.

Con riferimento al concambio delle partecipazioni originariamente detenute e alla ripartizione del

costo fiscale delle stesse, l'istante riferisce che tale ripartizione sarà effettuata in base al valore effettivo del patrimonio ricevuto/rimasto e non in base al valore netto contabile del patrimonio ricevuto/rimasto.

I soci rappresentano che è loro intenzione continuare a svolgere l'attività d'impresa e che l'operazione straordinaria non è preordinata al trasferimento a terzi delle quote né della società scissa né delle beneficiarie, ma è dettata dall'esigenza di superare l'*impasse* venutosi a creare a fronte di diversi indirizzi strategici propugnati dai quattro soci/amministratori.

Successivamente all'operazione di riorganizzazione, gli immobili delle beneficiarie e della scissa continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base ai contratti di locazione vigenti, salvo attuazione delle diverse strategie prospettate da ciascun socio, e non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di conduzione di beni immobili. Nessun immobile sarà concesso in locazione alla società scissa. Peraltro, le prospettive reddituali delle predette locazioni consentiranno anche alle società beneficiarie di non essere considerate società di comodo.

Ad avviso degli istanti, le società di nuova costituzione non possono essere considerate di mero godimento e l'operazione di scissione non integra, dunque, lo sviamento della *ratio* di alcuna norma o principio dell'ordinamento.

### **La risposta**

Secondo l'Agenzia delle entrate, l'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale in esame non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 212/2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

La stessa rammenta che, in linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'**articolo 173** del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Dall'analisi del contenuto dell'istanza di interpello e della relativa documentazione, l'Agenzia ha

ritenuto che l'operazione che si intende attuare per superare i conflitti fra i soci, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito

Resta fermo che l'operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del Tuir (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell'**articolo 172**) e delle ulteriori disposizioni contenute nel Tuir destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

### **Imposta di registro**

Per quanto concerne l'imposta di registro, l'Agenzia ha valutato l'operazione di scissione sulla base dei principi dettati dall'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente.

Si rammenta, infatti, che la legge di bilancio 2018 ha modificato l'**articolo 20** del Tur rubricato "*Interpretazione degli atti*". Rispetto alla precedente formulazione, in base alla quale l'imposta andava applicata "*secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente*", la Relazione illustrativa alla legge 205/2017 ha chiarito che "*detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare*".

Nella Relazione è stato chiarito anche che, ove si configuri un vantaggio fiscale che non possa essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del Tur, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto.

A parere dell'Amministrazione, l'operazione societaria descritta nell'istanza non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito" ai fini dell'imposta di registro.

Resta inteso che l'atto è soggetto a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della tariffa, parte prima, allegata al Tur di cui al Dpr 131/1986, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-abusiva-scissione-parziale-asimmetrica-snc-immobiliare>